



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0023287/U Data: 29/12/2016 17:23  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Ai Presidenti della I e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: "Soppressione del vitalizio e disciplina del sistema previdenziale" – stralcio articolo 5 del disegno di legge (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) – Reg. Gen. 396**

Ad iniziativa della Giunta regionale Assessore D'Alessio

**IL PRESIDENTE**

**VISTA** la decisione assunta dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2016  
**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame**  
**II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli

IL PRESIDENTE



**Consiglio Regionale della Campania**  
**II Commissione Consiliare Permanente**  
**(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)**  
**Il Presidente**

**Art. 5**

**(Soppressione del vitalizio e disciplina del sistema previdenziale)**

1. Al fine della ulteriore riduzione dei costi delle istituzioni regionali, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, in osservanza dell'articolo 14, comma 1 lettera f) del decreto legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 148 del 2011, a decorrere dalla X legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 52, comma 9 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)*), l'istituto dell'assegno vitalizio, di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 13/1996, spettante ai consiglieri regionali, è soppresso.
2. Nel rispetto della normativa vigente il trattamento previdenziale per i consiglieri regionali e per i componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di consiglieri regionali, è basato sul sistema di calcolo contributivo secondo la medesima disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati.
3. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai consiglieri e ai membri della Giunta cessati dal mandato al compimento del sessantacinquesimo anno di età e che hanno esercitato il mandato per almeno cinque anni. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite all'età di 60 anni.
4. I consiglieri regionali e i membri della Giunta regionale sono assoggettati, qualora richiedano di accedere al trattamento di cui al presente articolo, alla contribuzione previdenziale che si effettua mediante trattenute mensili sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (*Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania*).
5. La quota di contributo a carico del consigliere regionale e dei membri della Giunta regionale è pari all'8,80% della base imponibile come definita al comma 4 del presente articolo. La quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del beneficiario.
6. Il trattamento previdenziale, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione previsto alla tabella di cui all'allegato A, facente parte integrante della presente legge, in relazione all'età del richiedente al momento del conseguimento del diritto. I coefficienti di trasformazione di cui alla tabella contenuta nell'allegato A sono aggiornati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tenuto conto dei medesimi aggiornamenti applicati per i componenti della Camera dei deputati. L'importo del trattamento previdenziale è rivalutato annualmente con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale procede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'accertamento del tasso di rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente.
7. Per i consiglieri eletti nelle legislature regionali precedenti alla X e che siano stati successivamente rieletti, l'importo del trattamento previdenziale è determinato dalla somma

II COMMISSIONE CONSILIARE



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Il Commissione Consiliare Permanente**  
**(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)**  
**Il Presidente**

della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data della fine della IX legislatura regionale, secondo la normativa vigente, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato consiliare esercitato. La medesima disposizione si applica anche ai consiglieri regionali o membri della Giunta regionale titolari di assegno vitalizio a carico di uno dei due rami del Parlamento o del Parlamento europeo.

8. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio della Regione Campania.